

FOGLIO FEDERALE

Anno VII^o.

Berna, 9 aprile 1924.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.*, Bellinzona.

Termine d'opposizione: 7 luglio 1924.

Legge federale

che modifica e completa

la legge sull'esecuzione e sul fallimento.

(Del 3 aprile 1924.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'art. 64 della Costituzione federale;

a modificazione e compimento della legge federale del
l'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 1921,

decreta:

I.

Il terzo capoverso dell'art. 98 è modificato come segue:

Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.

II.

L'art. 123 è modificato come segue:

Se il debitore si obbliga a pagare regolarmente degli acconti all'ufficio e ha già versato la prima rata, l'ufficiale può differire la vendita.

L'ufficiale fissa l'importo e la scadenza delle rate. Esse devono ammontare almeno ad un quarto della somma per cui si procede. Di regola, vanno pagate mensilmente e la vendita non può essere differita di oltre tre mesi.

La dilazione cessa quando le rate non siano versate puntualmente.

Se al debitore sono applicabili le disposizioni del titolo dodicesimo concernenti la moratoria straordinaria secondo l'art. 317 *a*, l'ufficiale può differire la vendita di non oltre sette mesi. Del rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del presente articolo.

III.

Sono abrogati i capoversi secondo e terzo dell'art. 293.

IV.

Dopo il titolo undicesimo sono inserite le seguenti disposizioni:

TITOLO DODICESIMO.

Della moratoria straordinaria.

Art. 317 *a*.

In circostanze straordinarie, soprattutto nel caso di crisi economica persistente, il Governo cantonale può, col consenso del Consiglio federale, dichiarare applicabili per un determinato tempo le disposizioni del presente titolo ai debitori di un determinato territorio resi vittime da siffatte circostanze.

Art. 317 *b*.

Un debitore che, senza sua colpa, in seguito alle circostanze previste nell'art. 317 *a*, non è in grado di soddisfare i suoi impegni, può chiedere all'autorità dei concordati una moratoria straordinaria di sei mesi al massimo, semprechè si possa presumere che, spirata la moratoria, egli possa soddisfare integralmente i suoi creditori.

A questo scopo egli deve allegare alla sua domanda gli atti giustificativi richiesti circa le sue condizioni patrimo-

niali, presentare un elenco dei suoi creditori, fornire tutti gli schiarimenti chiesti dall'autorità dei concordati e produrre gli altri documenti che gli fossero domandati.

Se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, deve allegare alla domanda anche un bilancio e i suoi libri di commercio.

Art. 317 c.

L'autorità dei concordati compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz'altro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ed una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti.

Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.

L'autorità dei concordati decide entro breve termine. Essa può, concedendo la moratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più rate.

Art. 317 d.

Nei Cantoni dove esiste un'istanza superiore dei concordati, il debitore e ogni creditore possono appellarsi alla medesima contro la decisione entro dieci giorni dalla notificazione di questa.

Ai dibattimenti dell'istanza superiore sono citati a comparire il debitore e i creditori ch'erano presenti o s'erano fatti rappresentare davanti alla prima istanza.

La moratoria concessa in prima istanza è operativa fino alla decisione definitiva dell'istanza cantonale superiore.

Art. 317 e.

L'autorità dei concordati ordina, al più tardi nel concedere la moratoria, che sia compilato un inventario dei beni. Essa può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.

Nel concedere la moratoria, essa può affidare ad un commissario l'incarico di invigilare la gestione del debitore.

Art. 317 f.

La decisione che concede la moratoria è notificata all'ufficio d'esecuzione e, se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, al giudice del fallimento. Essa viene pubblicata non appena sia divenuta definitiva.

Art. 317 *g*.

Finchè dura la moratoria, non si può iniziare nè proseguire alcuna esecuzione contro il debitore; il corso di tutte le preserizioni o perenzioni che potessero essere interrotte mediante esecuzione rimane sospeso.

I termini di un anno previsti nell'art. 219 in favore dei creditori della seconda e della terza classe e quelli di sei mesi previsti negli art. 286 e 287 sono prorogati della durata della moratoria. Parimente viene prorogata della durata della moratoria la durata del diritto di pegno per gli interessi dei crediti garantiti dal pegno. (C. C. S., art. 818, numero 3).

Art. 317 *h*.

Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.

Art. 317 *i*.

Nel concedere la moratoria, l'autorità dei concordati può disporre che il debitore non potrà validamente — senza il consenso del commissario o, in mancanza di questi, dell'autorità dei concordati — alienare o ipotecare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a titolo gratuito, nè fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla moratoria. Il consenso non è però richiesto per il pagamento di debiti della seconda e della terza classe nel senso dell'art. 219 nè per il versamento delle rate previste nel terzo capoverso dell'art. 317 *c*.

Se l'autorità dei concordati, nel concedere la moratoria, formula siffatta riserva, essa la menzionerà nella pubblicazione e la moratoria sarà annotata nel registro fondiario come restrizione del diritto di disporre.

Art. 317 *k*.

La moratoria non s'estende nè ai crediti inferiori a cinquanta franchi, nè ai crediti per prestazioni periodiche d'assistenza, nè ai crediti per salari che secondo l'art. 219 della presente legge sono collocati nella prima classe.

Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il creditore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.

Art. 317 l.

Entro il termine fissato nell'art. 317a, l'autorità dei concordati può, a domanda del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la moratoria concessagli, quando continuino a sussistere, senza ch'egli ne abbia colpa, i motivi che ne hanno determinato la concessione.

A questo scopo il debitore deve, presentando all'autorità la domanda, completare l'elenco dei creditori e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, il bilancio.

L'autorità dei concordati, con pubblico avviso, informa della domanda di proroga i creditori e fissa loro un termine entro il quale essi possono far valere le loro opposizioni per iscritto alla domanda stessa. Se è stato designato un commissario, esso sarà invitato a riferire.

Trascorso il termine, l'autorità dei concordati decide. Contro la sua decisione è ammesso il ricorso come per la moratoria straordinaria; essa va pubblicata nello stesso modo di quest'ultima.

L'istanza superiore dei concordati decide fondandosi sugli atti.

Art. 317 m.

Su proposta di un creditore o del commissario, l'autorità dei concordati deve revocare la moratoria :

1. se il creditore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte ;
2. se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli interessi legittimi dei creditori o favorisce alcuni creditori a detrimento d'altri ;
3. se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal debitore all'autorità dei concordati sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi impegni.

Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. L'autorità dei concordati, dopo d'aver fatto le indagini che ancora fossero necessarie, decide in base agli atti ; altrettanto farà l'istanza superiore in caso d'appello. La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria.

Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.

Art. 317 n.

Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del preavviso del commissario, dev'essere presentato prima che scada la moratoria.

Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non può essere chiesta nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.

V.

Il titolo dodicesimo (disposizioni transitorie) diventa il titolo tredicesimo.

VI.

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 2 aprile 1924.

Il Presidente: SIMON.

Il Segretario: KAESLIN.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 3 aprile 1924.

Il Presidente: R. EVÉQUOZ.

Il Segretario: G. BOVER.

Il Consiglio federale decreta:

La presente legge federale sarà pubblicata conforme all'art. 89 della Costituzione federale e all'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare sulle leggi e sui decreti federali.

Berna, 3 aprile 1924.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

STIGER.

Data della pubblicazione: 9 aprile 1924.

Scadenza del termine di referendum: 7 luglio 1924.

Legge Federale che modifica e completa la legge sull'esecuzione e sul fallimento. (Del 3 aprile 1924.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1924
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	15
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	09.04.1924
Date	
Data	
Seite	387-392
Page	
Pagina	
Ref. No	10 148 062

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.